



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1997

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 29 gennaio 2016 e ss.mm.ii relativa all'approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 6.1.1 (Giovani agricoltori) del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2022.

Il giorno **19 Novembre 2021** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

A seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2021) 7811 final del 25.10.2021 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1884 di data 5/11/2021, è stata approvata la versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020 (di seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) –ICC:2014IT06RDRP011.

Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. All'interno di questa misura è presente l'operazione 6.1.1 – aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori, diretta alla concessione di un aiuto ai giovani che si insediano per la prima volta come imprenditori in un'impresa agricola.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 29 gennaio 2016, modificata da ultimo con delibera n. 779 del 14 maggio 2021, sono state approvate le modalità attuative ed integrative dell'operazione 6.1.1 del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020.

Il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

Le risorse attribuite all'Italia dal Regolamento (UE) 2020/2220 sono state ripartite e assegnate al PSR 2014-2020 di ciascuna Regione/Province Autonome con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, in merito al riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) relativo agli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La Delibera del Consiglio dei Ministri stanziava a favore del PSR 2014-2020 per la Provincia autonoma di Trento complessivamente Euro102.589.067,30 di spesa pubblica, dei quali Euro 13.344.352,16 sono risorse FEASR provenienti dall'European Union Recovery Instrument - EURI, per le quali non è previsto il cofinanziamento nazionale e provinciale.

La modifica del PSR 2014-2020 per la Provincia di Trento, ha previsto l'integrazione delle risorse assegnate dalla Delibera del CDM del 17 giugno 2021, programmandole sulle Misure/Operazioni e sulle Focus area del Programma conformemente agli obiettivi e ai vincoli dei Regolamenti per le risorse provenienti dal Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e agli obiettivi e ai vincoli previsti per le risorse provenienti dall'EURI.

Per l'Operazione 6.1.1 "Giovani agricoltori" stante l'effetto sul rinnovo e sul rafforzamento della capacità imprenditoriale e della capacità innovativa a vantaggio del settore agricolo e del contesto rurale determinato dal ricambio generazionale che l'Operazione sostiene - in particolare nell'attuale fase ancora connotata dall'emergenza epidemiologica - si è integrata la dotazione finanziaria complessiva di Euro 8.769.113,22 di cui 1.429.719,53 di risorse ordinarie Feasr (cofinanziate), che andranno ad integrare la dotazione dell'ultimo bando aperto nel 2021, ed €

7.339.393,69 provenienti dall'EURI per l'apertura di due nuovi bandi nel corso del biennio 2021-2022;”.

Con nota del Servizio Politiche e Sviluppo Rurale di data 04/11/2021, prot. n. 795716, si è conclusa la procedura di consultazione scritta del 17° Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, attivata con nota prot. n. 693834 di data 23/09/2021. Tale procedura scritta prevede una modifica alle condizioni di ammissibilità dell'operazione 6.1.1, stabilendo in particolare che *“A partire dall'anno 2021, la domanda di aiuto per i giovani agricoltori può essere presentata non oltre i 24 mesi dopo la data di insediamento”*.

Tenuto conto anche delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, redatte dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e approvate nella seduta della Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016, da ultimo integrate nella Conferenza Stato Regioni del 5 novembre 2020,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- acquisito il parere di data 18/11/2021, prot. n. 834534 del Servizio Politiche sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR e recepite le osservazioni;
- acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi dell'allegato 1) “Criteri e modalità per l'esame preventivo” della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante “Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico”
- visti gli altri atti citati nella premessa;
- visti il D.Lgs. n. 118/2011, la L.p. 7/79 e ss.mm. e relativo regolamento di contabilità, in materia di bilancio;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di apportare, alle modalità attuative ed integrative dell'operazione 6.1.1 del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. n. 63 del 29 gennaio 2016 e modificate da ultimo con delibera n. 779 del 14 maggio 2021, le modifiche indicate di seguito, che trovano applicazione ai bandi 2021 e 2022, e di approvare l'allegato 1 quale Testo coordinato che recepisce le modifiche e che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di modificare le modalità attuative ed integrative dell'operazione 6.1.1 del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 29 gennaio 2016 e modificate da ultimo con delibera n. 779 del 14 maggio 2021, come di seguito specificato:

Sostituire il punto 1 “Dotazione finanziaria” con il seguente:

- domande dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016: euro 3.000.000 di risorse cofinanziate;

- domande presentate dal giorno 1° maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016: euro 4.400.000,00 di risorse cofinanziate;
- domande presentate dal 3 aprile 2017 e fino al 31 ottobre 2017: euro 2.720.000,00 di risorse cofinanziate ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche ;
- domande presentate dal giorno 15 gennaio 2018 e fino al 31 ottobre 2018: euro 3.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 di risorse cofinanziate ed euro 1.500.000,00 di risorse aggiuntive ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
- domande presentate dal giorno 15 gennaio 2019 e fino al 31 ottobre 2019: euro 3.880.000,00, di cui euro 380.000,00 di risorse cofinanziate ed euro 3.500.000,00 di risorse aggiuntive ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
- domande presentate dal giorno 17 maggio 2021 e fino al 15 luglio 2021: risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche, quantificate in euro 240.000,00 di risorse cofinanziate, alle quali si aggiungono fondi cofinanziati per Euro 1.429.719,53 relativi alle annualità in transizione assegnati dalla modifica finanziaria della versione 8.1 del PSR approvata dall'Unione Europea in data 25 ottobre 2021.

La nuova dotazione di risorse "EURI" (European Union Recovery Instrument) a totale carico dell'Unione Europea per complessivi euro 7.301.773,66, derivante dalla modifica del PSR come indicato in premessa, viene ripartita come segue:

- Domande presentate dal 1 dicembre 2021 al giorno 30 aprile 2022: risorse "euri" a disposizione del psr per le annualità in transizione a sostegno del rilancio delle zone rurali dopo la crisi covid-19 assegnati dalla modifica finanziaria della versione 8.1 del psr approvata dalla PAT all'unione europea in data 25 ottobre 2021; tali risorse quantificate in euro 4.000.000,00 non prevedono il cofinanziamento nazionale e provinciale.
- domande presentate dal giorno 1 settembre 2022 al giorno 30 novembre 2022: risorse "EURI" a disposizione del PSR per le annualità in transizione a sostegno del rilancio delle zone rurali dopo la crisi COVID-19 assegnati dalla modifica finanziaria della versione 8.1 del PSR approvata dalla Pat all'Unione Europea in data 25 ottobre 2021; Tali risorse quantificate in euro 3.339.393,69 non prevedono il cofinanziamento nazionale e provinciale. A tali risorse potranno eventualmente aggiungersi eventuali risorse "EURI" del periodo precedente resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;"

Al Punto 3) Condizioni di ammissibilità sostituire il paragrafo 1 lettera a) con il seguente:

a) l'insediamento è un processo che deve essere già iniziato alla data di presentazione della domanda di aiuto ma che non è ancora del tutto completato.

L'insediamento può iniziare al massimo 6 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto, elevati a 12 mesi in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 marzo 2016, nonché a 18 mesi per le sole domande presentate nell'anno 2021. L'elevazione a 24 mesi di tale periodo verrà applicata subordinatamente alla Decisione favorevole da parte della Commissione Europea.

Il primo paragrafo della lettera d) del comma 1 del punto 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ delle citate modalità attuative con il seguente:

“Per le domande presentate dalla data di approvazione del presente provvedimento il business plan deve adeguatamente evidenziare le iniziative o le attività riconducibili ad almeno uno degli obiettivi di cui all’art. 58 Bis del Reg (UE) 1305/2013:

- a) filiere corte e mercati locali;*
- b) efficienza delle risorse, compresi l’agricoltura di precisione e intelligente, l’innovazione, la digitalizzazione e l’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;*
- c) condizioni di sicurezza sul lavoro;*
- d) energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;*
- e) accesso a tecnologie dell’informazione e della Comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.”*

Il comma 5 del punto 6.1 viene soppresso;

Il comma 2 del punto 12 viene sostituito con il seguente:

“In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 1098 di data 7 luglio 2017 e i manuali emanati dall'OP APPAG.”

Il punto 6.1 (TERMINI E MODALITÀ) viene integrato con i seguenti trattini:

- dal giorno 1 dicembre 2021 e fino al 30 aprile 2022;
- dal giorno 1 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022;

Nel medesimo punto 6.1 si sostituisce il punto 3 con il seguente:

“3. Le domande sono presentate con modalità telematica (on – line) mediante l’accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: <https://srt.infotn.it/>.”

Nel paragrafo 11 (Impegni e controlli) viene aggiornato il link indicato al comma 1 bis con il seguente: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Obblighi-di-comunicazione>

3. di fare salvo quanto altro stabilito dalle modalità attuative ed integrative dell’operazione 6.1.1 del Programma di Sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 29 gennaio 2016 e modificate da ultimo con delibera n. 779 del 14 maggio 2021;
4. di approvare, in conseguenza alle modifiche di cui ai punti precedenti, il testo coordinato delle modalità attuative ed integrative dell’operazione 6.1.1 di cui allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di prenotare, tenuto conto dell’esigibilità della spesa, la somma di Euro 244.567,82 sul capitolo 500501 dell’esercizio finanziario 2021, corrispondente alla quota Pat pari al 17,106% di euro 1.429.719,53 di spesa pubblica totale (prevista dai fondi cofinanziati relativi alle annualità in transizione assegnati dalla modifica finanziaria della versione 8.1 del PSR approvata dall’Unione Europea in data 25 ottobre 2021) e assegnata, come

specificato al precedente punto 2, alle domande presentate dal giorno 17 maggio 2021 e fino al 15 luglio 2021;”

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:49

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 TESTO COORDINATO CRITERI OP 6.1.1 PSR - 7° e 8° BANDO

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ ATTUATIVE ED INTEGRATIVE
DELL'OPERAZIONE 6.1.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO 2014-2020 – 7° ed 8° bando

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER LA

MISURA 6 – Operazione 6.1.1

**AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI
AGRICOLTORI**



INDICE

CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1. DOTAZIONE FINANZIARIA	3
2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	3
3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	3
4. MISURA DELL'AIUTO	6
5. CRITERI DI SELEZIONE	6
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
6.1 TERMINI E MODALITÀ	8
6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA	8
7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO	9
8. LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA	9
9. REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE E RELATIVE VARIAZIONI	10
10. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL'AIUTO	10
11. IMPEGNI E CONTROLLI	11
12. DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	12

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I presenti criteri stabiliscono i termini e le modalità di agevolazione ai sensi dell'operazione 6.1.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori - del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, per l'interno periodo di programmazione 2014-2020.
2. Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si rinvia al citato Programma di Sviluppo Rurale e alla normativa comunitaria vigente.

1. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse assegnate per ciascuna graduatoria sono le seguenti:
 - domande dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 marzo 2016: euro 3.000.000 di risorse cofinanziate;
 - domande presentate dal giorno 1° maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016: euro 4.400.000,00 di risorse cofinanziate;
 - domande presentate dal 3 aprile 2017 e fino al 31 ottobre 2017: euro 2.720.000,00 di risorse cofinanziate ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche ;
 - domande presentate dal giorno 15 gennaio 2018 e fino al 31 ottobre 2018: euro 3.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 di risorse cofinanziate ed euro 1.500.000,00 di risorse aggiuntive ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
 - domande presentate dal giorno 15 gennaio 2019 e fino al 31 ottobre 2019: euro 3.880.0000, di cui euro 380.000,00 di risorse cofinanziate ed euro 3.500.000,00 di risorse aggiuntive ai quali si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
 - domande presentate dal giorno 17 maggio 2021 e fino al 15 luglio 2021: risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche, quantificate in euro 240.000,00 di risorse cofinanziate, alle quali si aggiungono fondi cofinanziati per Euro 1.429.719,53 relativi alle annualità in transizione assegnati dalla modifica finanziaria della versione 8.1 del PSR approvata dall'Unione Europea in data 25 ottobre 2021;
 - domande presentate dal 1 dicembre 2021 fino al giorno 30 aprile 2022: risorse "EURI" a disposizione del PSR per le annualità in transizione a sostegno del rilancio delle zone rurali dopo la crisi COVID-19 assegnati dalla modifica finanziaria della versione 8.1 del PSR approvata dall'Unione Europea in data 25 ottobre 2021. Tali risorse quantificate in euro 4.000.000,00 non prevedono il cofinanziamento nazionale e provinciale.
 - domande presentate dal giorno 1 settembre 2022 al giorno 30 novembre 2022: risorse "EURI" a disposizione del PSR per le annualità in transizione a sostegno del rilancio delle zone rurali dopo la crisi COVID-19 assegnati dalla modifica finanziaria della versione 8.1 del PSR approvata dall'Unione Europea in data 25 ottobre 2021. Tali risorse quantificate in euro 3.339.393,69 non prevedono il cofinanziamento nazionale e provinciale. A tali risorse potranno eventualmente aggiungersi eventuali risorse "EURI" del periodo precedente resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche.

2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono soggetti beneficiari, ai sensi dei presenti criteri, i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'impresa agricola come capo azienda, o come corresponsabile nel caso di società. Sono considerate giovani le persone che alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data dell'insediamento hanno un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni da compiere.
2. Per giovane agricoltore si intende una persona di età non superiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o come corresponsabile nel caso di società.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono stabiliti i seguenti requisiti di ammissibilità per l'ottenimento dell'aiuto all'insediamento:
 - a) l'insediamento è un processo che deve essere già iniziato alla data di presentazione della domanda di aiuto ma che non è ancora del tutto completato.

L'insediamento può iniziare al massimo 6 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto, elevati a 12 mesi in sede di prima applicazione, per le domande presentate entro il 31 marzo 2016, nonché a 18 mesi per le sole domande presentate nell'anno 2021. L'elevazione a 24 mesi di tale periodo verrà applicata subordinatamente alla Decisione favorevole da parte della Commissione Europea.

L'insediamento deve avvenire in un'impresa con sede legale, fascicolo aziendale e centro aziendale in provincia di Trento. Per centro aziendale si intende il fabbricato, o il complesso dei fabbricati, connesso all'attività aziendale e situato sui terreni aziendali; in assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la porzione più estesa dei terreni aziendali.

Per insediamento si intende un processo in itinere che inizia con l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della partita IVA agricola all'Agenzia delle Entrate, oppure dalla data di costituzione o di redazione dell'atto di modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

È possibile l'insediamento in qualità di capo azienda in aziende preesistenti condotte in forma societaria: per rappresentante legale si intende colui che di fronte alla legge rappresenta la società ed ha il potere di firma, nonché il controllo efficace e a lungo termine. Qualora il giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda, egli deve operare in condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo.

In caso di **insediamento congiunto** di più giovani all'interno di una compagine sociale, a ciascun giovane può essere concesso l'aiuto nello stesso PSR 2014-2020. In tal caso i giovani insediati condividono pienamente la corresponsabilità civile e fiscale e la pari

facoltà decisionale. L'atto costitutivo delle società deve prevedere espressamente tali requisiti.

- b) adeguate **qualifiche e competenze professionali**. La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, oppure di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario. Per i giovani privi del titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi siano in possesso di altro titolo di studio equipollente ai titoli sopra elencati, purché l'equipollenza sia attestata da istituto professionale agrario riconosciuto, o abbiano conseguito presso tali istituti un brevetto professionale di imprenditore agricolo (B.P.I.A.), con un corso di durata programmata non inferiore a 600 ore. In caso in cui il requisito professionale non sia posseduto alla data della concessione del sostegno, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 36 mesi da tale data;
- c) l'azienda agricola deve avere fin dalla data di presentazione della domanda una **dimensione economica** minima pari a 10.000,00 euro; inoltre alla data di presentazione della domanda non deve superare una dimensione massima di 150.000,00 euro. La dimensione è calcolata in base ai valori espressi in produzione standard output lordi ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1242/2008, i cui valori per la provincia di Trento sono riportati sul sito <http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-Rurale> 2014-2020. In caso di società il valore minimo è da considerarsi per ogni socio con i requisiti di giovane insediato o di imprenditore agricolo a titolo professionale, mentre il valore massimo è raddoppiato in presenza di due o più soci con i requisiti di giovane insediato o di imprenditore agricolo a titolo professionale. Le informazioni relative all'attività agricola svolta sono desunte dal fascicolo aziendale presso l'organismo pagatore di Trento;
- d) **piano aziendale** allegato alla domanda, la cui idoneità e congruità deve essere valutata dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. L'attuazione del piano deve iniziare entro 9 mesi dalla data della concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla stessa data. Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi e deve descrivere:
- la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda; sotto il profilo aziendale andrà descritta l'organizzazione dell'impresa, la strategia organizzativa e la forma giuridica;
 - i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Per le domande presentate dalla data di approvazione del presente provvedimento il business plan deve adeguatamente evidenziare le iniziative o le attività riconducibili ad almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 58 Bis del Reg (UE) 1305/2013:

- a) filiere corte e mercati locali;
- b) efficienza delle risorse, compresi l'agricoltura di precisione e intelligente, l'innovazione, la digitalizzazione e l'ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione;
- c) condizioni di sicurezza sul lavoro;
- d) energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;
- e) accesso a tecnologie dell'informazione e della Comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.

Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione pur garantendo il mantenimento delle tappe minime necessarie per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle attività.

- e) essere iscritto nella prima sezione all'Archivio provinciale delle imprese agricole. Inoltre l'azienda oggetto di insediamento dovrà raggiungere un volume di lavoro corrispondente ad almeno un'unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative agricole annue (52 settimane annue da 40 ore lavorative in agricoltura cadauna) per responsabile beneficiario nella gestione; in presenza di società: 2.080 ore per ogni giovane insediato e 1040 ore per ogni altro socio impegnato in agricoltura a titolo principale, dimostrabile a fascicolo aziendale. In caso in cui i requisiti di cui alla presente lettera non siano posseduti alla data della presentazione della domanda, gli stessi dovranno essere conseguiti necessariamente entro 36 mesi da data di concessione del sostegno;
- f) essere **agricoltore in attività** ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. In caso in cui tale requisito non sia posseduto alla data della presentazione della domanda, lo stesso dovrà essere conseguito necessariamente entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- g) Al fine di assicurare un'evoluzione strutturale delle aziende agricole, **non** può essere concesso l'aiuto se l'azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la **divisione**, effettuata nei 36 mesi antecedenti alla domanda dell'aiuto, di un'azienda preesistente, condotta dal coniuge, da parenti e affini del richiedente entro il secondo grado o da familiari conviventi, o da società dagli stessi amministrate. La divisione non deve altresì avvenire fino alla data di liquidazione della seconda rata dell'aiuto, pena la revoca dell'aiuto ed il recupero della prima rata erogata. Ai fini del presente comma non è considerata significativa a livello imprenditoriale, e quindi non è considerata divisione, la permanenza nel fascicolo originario del coniuge, parente o affine del richiedente entro il secondo grado o familiari conviventi di attività agricole per una consistenza totale inferiore alle 300 ore.
- h) L'aiuto non è concesso nel caso in cui l'insediamento riguardi il subentro in un'azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni compiuti che abbia in precedenza usufruito del premio di insediamento ai sensi del PSR 2000-2006, del PSR 2007-2013, nonché ai sensi dell'art. 17 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.
- i) L'aiuto non può essere concesso a giovani che si insediano in imprese destinatarie di recuperi di contributi concessi ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

4. MISURA DELL'AIUTO

1. L'aiuto consiste in un premio forfettario in conto capitale, in cofinanziamento tra Unione europea, Stato e Provincia e non è direttamente collegabile ad investimenti, fatto salvo quanto indicato relativamente all'attuazione del piano aziendale.
2. L'aiuto ammonta ad euro 40.000,00.
3. L'aiuto è erogato in due rate:
 - la prima rata pari all'importo di euro 30.000,00, sarà liquidata a seguito dell'approvazione della decisione dell'aiuto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per

l'importo della prima rata. La fideiussione non è richiesta nel caso in cui il richiedente abbia già conseguito i requisiti di ammissibilità di cui alle lettere b) (requisito professionale), e) (\ved iscrizione in sezione prima dell'APIA) ed f) (agricoltore in attività) del comma 1 del punto 3. La fideiussione può essere svincolata una volta raggiunti tali requisiti;

- la seconda rata a saldo sarà liquidata a seguito della corretta attuazione del piano aziendale e del raggiungimento dei requisiti di ammissibilità di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 del punto 3.

4. L'aiuto all'insediamento di cui ai presenti criteri non è cumulabile con altri aiuti per l'insediamento del giovane imprenditoriale, in particolare con quelli concessi da ISMEA o ai sensi dell'art. 24 quater della legge provinciale n. 6/1999 e dell'art. 17 della legge provinciale n. 4/2003.

5. CRITERI DI SELEZIONE

1. Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO

A. Età del richiedente alla data di presentazione della domanda:

A.1 compresa tra i 18 anni compiuti ed 30 anni da compiere 21 punti;

A.2 compresa tra i 30 anni compiuti e 40 anni da compiere 17 punti;

B. Professionalità già acquisita alla data di presentazione della domanda:

B.1 diploma di laurea almeno triennale in materie agrarie, forestale, veterinaria o equipollente 20 punti;

B.2 diploma in materia agrarie o equipollente con ciclo di studi di secondo grado almeno quinquennale 15 punti;

B.3 diploma quadriennale professionale in materie agrarie o equipollente 10 punti;

B.4 laurea magistrale o a ciclo unico quinquennale in altro indirizzo 7 punti;

B.5 diploma in altro indirizzo con corso di studi almeno quinquennale 3 punti.

In caso di più titoli di studio, viene attribuito il punteggio più favorevole ed una sola volta.

CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA AGRICOLA

C. Aziende create ex-novo: prevalenza in termini produzione standard di colture non provenienti da nessun'altra azienda agricola o provenienti da aziende di soggetti diversi da coniuge, parenti e affini del richiedente entro il secondo grado e da familiari conviventi: 8 punti. In caso di società che subentra in un'azienda esistente, occorre inoltre un totale rinnovo della compagine imprenditoriale;

- D. Aziende che adottano i metodi dell'agricoltura biologica in tutta l'azienda (almeno in fase di conversione fin dalla data di presentazione della domanda) 7 punti;
- E. Centro aziendale localizzato sopra gli 800 metri s.l.m. 6 punti;
- F. Orientamento tecnico economico prevalente (in termini di produzione Standard come indicati al punto 3, comma 1 lettera c) dell'azienda agricola:
- F.1 settore zootecnico, compresa l'apicoltura 5 punti;
- F.2 settore viticolo 4 punti;
- F.3 settore frutticolo (compresi orticoltura e i piccoli frutti) 3 punti;
2. A parità di punteggio si riserva la priorità alla domanda ai richiedenti più giovani, considerato che l'obiettivo della misura è il ringiovanimento del tessuto imprenditoriale, e in subordine alle donne.
3. Possono essere finanziate esclusivamente le domande che hanno totalizzato un punteggio non inferiore ai 18 punti.
4. Il criterio sopra indicato Aziende create ex-novo può essere riconosciuto se le attività agricole che determinano la prevalenza, in termini di produzione standard, non hanno fatto parte di aziende di coniuge, parenti o affini entro il secondo grado e familiari conviventi – o società da questi partecipate – nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione della seconda rata dell'aiuto.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 TERMINI E MODALITÀ

1. Le domande di aiuto all'insediamento devono essere presentate alla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura nei termini seguenti:
- in prima applicazione, dal 1 febbraio 2016 fino al 31 marzo 2016;
 - dal giorno 1 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016;
 - dal giorno 3 aprile 2017 e fino al 31 ottobre 2017;
 - dal giorno 15 gennaio e fino al 31 ottobre di ogni anno dal 2018 fino al 2019;
 - dal giorno 17 maggio e fino al 15 luglio 2021;
 - **domande presentate dal 1 dicembre 2021 e fino al 30 aprile 2022;**
 - **dal giorno 1 settembre e fino al 30 novembre 2022.**
2. Le domande presentate fuori dai termini di cui al comma 1 sono irricevibili.

3. Le domande devono essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al punto 6.2.
4. Le domande sono presentate con modalità telematica (on – line) mediante l'accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: <https://srt.infotn.it/>

6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

1. La domanda deve essere compilata secondo il facsimile predisposto dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura, e contiene:
 - a) l'indicazione dei titoli di attribuzione dei punteggi con riferimento ai criteri di selezione, con i relativi estremi per l'acquisizione d'ufficio;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
 - le generalità del coniuge, dei parenti e degli affini del richiedente entro il secondo grado, specificandone il codice fiscale ed il grado di parentela, e dei familiari conviventi;
 - di non aver beneficiato di altri aiuti per l'insediamento del giovane imprenditore agricolo, ai sensi del comma 4 del punto 4.
2. La domanda contiene il piano aziendale, con i contenuti di cui al punto 3, comma 1, lettera d).
3. Il possesso della partita I.V.A. agricola, i dati societari ed i dati del fascicolo aziendale saranno acquisiti d'ufficio.

7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

1. Nel caso di domanda priva della documentazione richiesta o presentata fuori dai termini previsti viene comunicata al richiedente l'irricevibilità ed inammissibilità della domanda stessa.
2. Dopo la scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande di cui al punto 6.1 è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi di merito assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al punto 5.
3. E' fissato il termine per la conclusione del procedimento di concessione o di diniego del sostegno di 120 giorni, decorrente dalla scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande di cui al punto 6.1.
4. Nel caso di domande inserite nella graduatoria di priorità, ma non finanziabili per carenza di risorse, viene adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92, da comunicare al richiedente.
5. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto e la spettanza dei punteggi attribuiti nella graduatoria in base ai criteri di selezione.

6. In particolare, saranno individuati gli impegni assunti dal richiedente per soddisfare gli obiettivi del piano aziendale. Tali impegni dovranno essere concreti, misurabili e quantificabili.
7. La struttura competente provvede in sede di concessione dell'aiuto all'attribuzione del codice unico di progetto (CUP) e alla sua comunicazione al beneficiario.

In merito al CUP dovranno essere osservate le seguenti modalità di applicazione stabilite dalla nota di Appag prot. n. 82899 dd. 05/02/2021, come di seguito specificato:

- il CUP, in linea generale, deve essere sempre presente nei documenti probatori della spesa (fatture e documenti di pagamento) emessi successivamente alla comunicazione del CUP stesso;
- è ammessa la “riconciliazione” apponendo manualmente il codice CUP e accompagnandolo da dichiarazione rilasciata dal beneficiario nei seguenti casi: - documenti di spesa ammissibili da bando ed emessi prima della comunicazione del codice CUP; - errore nella digitalizzazione del codice CUP; - presenza del codice CUP su almeno uno dei documenti probatori della spesa (fattura o quietanza); presenza di documenti probatori della spesa con indicazioni equipollenti nei campi note di tracciatura della stessa (es. CIG, indicazione “PSR 2014-2020 con Tipo di operazione, misura e domanda...);
- è escluso l'obbligo del CUP per fatture relative a spese connesse ad emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento (art. 60 Reg. UE n. 1305/2013) e per eventuali giustificativi ammessi dai bandi come ad esempio scontrini, le quietanze di pagamento F24, i cedolini del personale, ricevute di pagamento TFR;
- non è ammessa la riconciliazione in caso di mancanza del codice CUP sui documenti di spesa o sul documento di tracciatura relativo alla fattura elettronica (La fattura elettronica nella sua compilazione, indipendentemente dal programma che la gestisce, prevede la valorizzazione di numerosi campi nei quali si devono inserire le caratteristiche della fattura e fra questi è sempre presente il campo relativo al CUP pertanto chi emette la fattura non può “dimenticarsi” ma solo omettere di compilare);
- dovrà essere applicata una riduzione pari al 5% dell'importo ammesso per la specifica spesa i cui documenti probatori che risultano mancanti del codice CUP.

8. LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA

1. Successivamente al ricevimento da parte del beneficiario della comunicazione della concessione dell'aiuto, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
- a) domanda di pagamento della prima rata dell'aiuto all'insediamento, secondo il facsimile predisposto dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura.
 - b) nei casi in cui il richiedente non abbia già conseguito i requisiti di ammissibilità di cui alle lettere b) (requisito professionale), e) (ore agricole annue minime ed iscrizione in sezione prima dell'APIA) ed f) (agricoltore in attività) – verificati d'ufficio - del comma 1 del punto 3, dovrà presentare una fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo della prima rata dell'aiuto concedibile.

9. REALIZZAZIONE DEL PIANO AZIENDALE E RELATIVE VARIAZIONI

1. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura, ai fini del controllo in itinere, accerta l'avvio del piano aziendale entro 9 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. In caso di mancato avvio entro tale termine è disposta la revoca dell'aiuto, con recupero della prima rata erogata.
2. Entro 30 mesi dalla concessione del sostegno per l'attuazione del piano aziendale è possibile presentare richiesta di variazione del piano aziendale.
3. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura, valutate le proposte di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego, mediante comunicazione al beneficiario. Non sono ammesse più di due varianti al piano.
4. Gli interventi indicati nel piano aziendale devono essere realizzati entro i 36 mesi dalla concessione del sostegno.

10. DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELL'AIUTO

1. Ad avvenuto conseguimento di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento dell'aiuto dovrà essere presentata, entro il termine massimo di 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto, la seguente documentazione:
 - a) domanda di liquidazione della seconda rata dell'aiuto concesso (secondo il facsimile predisposto dal Servizio provinciale competente in materia di agricoltura), contenente gli estremi dei requisiti professionali conseguiti dopo la domanda dell'aiuto all'insediamento, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio di non aver beneficiato di altri aiuti per l'insediamento del giovane imprenditore agricolo, ai sensi del comma 4 del punto 4, e di non avere in corso domande intese ad ottenere tali aiuti;
 - b) richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria;
 - c) relazione finale sull'attuazione del piano aziendale.

I termini per la rendicontazione non possono essere stabiliti o differiti oltre il termine necessario per consentire la liquidazione delle agevolazioni entro il termine massimo del PSR, stabilito nel 31 dicembre 2025.

11. IMPEGNI E CONTROLLI

1. Per almeno 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento della seconda rata dell'aiuto ogni beneficiario dovrà mantenere l'iscrizione alla sezione prima all'Archivio provinciale delle imprese agricole ed il numero di ore di cui alla lettera e), comma 1, del punto 3. In caso di società il beneficiario deve inoltre mantenere il controllo della stessa ai sensi della lettera a) del comma 1 del punto 3 per lo stesso periodo.

- 1 bis. Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista. Tale obbligo va rispettato dall'inizio di attuazione dell'operazione e fino a 2 anni dalla data della liquidazione finale. La durata dei vincoli e gli altri aspetti applicativi sono definiti al punto 3.1. "Web" del documento "Obblighi di comunicazione – Linee guida" predisposto dall'Autorità di Gestione e pubblicato sul sito internet dedicato al PSR 2014-2020 al seguente link: <http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020/Scarica-Materiale/Obblighi-di-comunicazione>.
2. Su motivata richiesta dell'interessato o degli eredi, con determinazione della Struttura provinciale competente in materia di agricoltura può essere disposto il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui al presente punto in caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come individuati ai sensi dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013:
- il decesso del beneficiario;
 - l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte rilevante, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
3. Le modifiche della forma di conduzione adottata dal beneficiario, successive all'adozione del provvedimento di concessione, come ad esempio da impresa individuale a società o viceversa, sono ammissibili purché siano rispettati i vincoli di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi devono comprendere procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali e periodi di programmazioni precedenti.
5. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata o acquisita d'ufficio, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli in loco, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sono soggette a controllo a campione su almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.
6. Fatta salva la facoltà di ulteriori controlli puntuali, la Struttura provinciale competente in materia di agricoltura dispone un controllo annuale di almeno il 5% delle domande soggette ai vincoli.
7. Per quanto riguarda le procedure di controllo ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 640/2014 e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'agenzia provinciale per i pagamenti Appag e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate dalla Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

12. DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

- In materia di decadenza parziale o totale del sostegno e di sanzioni amministrative si applica quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014.
- In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni in attuazione del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 1098 di data 7 luglio 2017 e i manuali emanati dall'OP APPAG.

3. Nel caso di mancato conseguimento entro i termini previsti di uno o più requisiti previsti per il beneficiario e per l'azienda al punto 3, si dispone la decadenza totale della concessione del sostegno e al recupero dello stesso.
4. Se nel corso dell'istruttoria di liquidazione della seconda rata dell'aiuto risultasse la perdita dei requisiti che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di liquidazione sarà specificato se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità dell'aiuto; in caso di rilevanza, sarà disposta la decadenza dell'aiuto con il recupero della prima rata erogata.
5. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di cui al comma 4 del punto 9 e al comma 1 del punto 10, si applicano le sanzioni stabilite per il mancato rispetto del termine finale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007, che prevedono:
 - nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione per l'erogazione della seconda rata sia presentata oltre il termine fissato, ma comunque prima che venga adottato il provvedimento di decadenza totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
 - altrimenti viene disposta la decadenza totale dell'aiuto, con recupero della prima rata erogata.
6. Le sanzioni del comma 5 si applicano anche in caso di mancato rispetto del termine per la richiesta delle varianti di cui al comma 2 del punto 9.
7. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al punto 11 comma 1, una volta conseguiti tutti i requisiti previsti dalla misura, è disposto la decadenza parziale dalle agevolazioni provinciali proporzionalmente agli anni interi di mancato rispetto.
8. In caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data di comunicazione del provvedimento di recupero (Regolamento (UE) n. 937/2012).